



Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1674

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive

Indice

1. DDL S. 1674 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1674	5
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	10
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 275(pom.) del 03/02/2026.	11
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 278(pom.) dell'11/02/2026.	26
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 282(pom.) del 25/02/2026.	30
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 285(pom.) del 04/03/2026.	35
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 287(ant.) dell'11/03/2026.	37
1.4. Trattazione in consultiva	40
1.4.1. Sedute	41
1.4.2. Resoconti sommari	42
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	43
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112(pom., Sottocomm. pareri) del 24/02/2026.	44
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	45
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 524(ant.) del 25/02/2026.	46
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 532(pom.) del 10/03/2026.	52

1. DDL S. 1674 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1674

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive

Titolo breve: *Utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive*

Iter

11 marzo 2026: concluso l'esame da parte della commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.505](#)

approvato

S.1674

concluso l'esame da parte della commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Mauro Berruto](#) (PD-IDP)

Cofirmatari

[On. Anna Ascani](#) (PD-IDP) , [On. Ouidad Bakkali](#) (PD-IDP) , [On. Chiara Braga](#) (PD-IDP) , [On. Andrea Casu](#) (PD-IDP) , [On. Michela Di Biase](#) (PD-IDP) , [On. Piero Fassino](#) (PD-IDP) , [On. Antonella Forattini](#) (PD-IDP) , [On. Gian Antonio Girelli](#) (PD-IDP) , [On. Andrea Gnassi](#) (PD-IDP) , [On. Bachisio Silvio Lai](#) (PD-IDP) , [On. Ilenia Malavasi](#) (PD-IDP) , [On. Ubaldo Pagano](#) (PD-IDP) , [On. Toni Ricciardi](#) (PD-IDP) , [On. Andrea Rossi](#) (PD-IDP) , [On. Elena Ethel Schlein](#) (PD-IDP) , [On. Debora Serracchiani](#) (PD-IDP)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica pervenuta il 10 marzo 2026.

Presentazione

Trasmesso in data **9 ottobre 2025**; annunciato nella seduta n. 352 del 9 ottobre 2025.

Classificazione TESEO

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE, CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI, SCUOLA

[Articoli](#)

COMUNI (Art.1), PROVINCE (Art.1), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.1), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.1), CONSIGLI SCOLASTICI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Cecilia D'Elia \(PD-IDP\)](#) (dato conto della nomina l'11 febbraio 2026).

Relatore di maggioranza Sen. [Cecilia D'Elia \(PD-IDP\)](#) nominato nella seduta ant. n. 287 dell'11 marzo 2026.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#) **in sede redigente** il 16 ottobre 2025. Annuncio nella seduta n. 355 del 16 ottobre 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Ambiente, lavori pubblici),
Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1674

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1674

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **BERRUTO** , **ASCANI** , **BAKKALI** , **BRAGA** , **CASU** , **DI BIASE** , **FASSINO** , **FORATTINI** , **GIRELLI** , **GNASSI** , **LAI** , **MALAVASI** , **Ubaldo PAGANO** , **Toni RICCIARDI** , **Andrea ROSSI** , **SCHLEIN** e **SERRACCHIANI**

(v. stampato Camera n. 505)

approvato dalla Camera dei deputati l'8 ottobre 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 ottobre 2025

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici)

1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, all'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « , nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « . Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto possono negare l'assenso all'utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi previsti dall'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38. Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonché gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 4, la parola: « extracurricolari » è sostituita dalla seguente: « extracurricolari » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali »;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, i consigli di istituto o di circolo, all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa, comunicano all'ente locale proprietario le attività didattiche e sportive della scuola, di cui al medesimo comma 4, che impediscono l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59617

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 275(pom.) del 03/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2026

275^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Intervengono il ministro per lo sport e i giovani Abodi, e i sottosegretari di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti e per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 17.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori appena svoltasi.

Anche in risposta a sollecitazioni pervenute per le vie brevi da alcuni Gruppi di opposizione, fa presente che già dalla settimana prossima avranno avvio le audizioni sui disegni di legge in materia di educazione sentimentale e affettiva nelle scuole (Atti Senato nn. 943 e abbinati).

Con riferimento al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 566 e 1550, in materia di corsi di primo soccorso, informa che il relatore Paganella è stato incaricato di svolgere approfondimenti, anche alla luce delle indicazioni emerse nel corso dell'audizione di rappresentanti dell'*Italian Resuscitation Council* testè svoltasi, e di valutare l'opportunità di presentare un testo unificato.

Pertanto informa che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno sul disegno di legge n. 566, già fissato per lunedì 9 febbraio, alle ore 12, si intende revocato.

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre deliberato, su richiesta del Partito democratico, di avviare l'esame del disegno di legge n. 1674, recante "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive", e del disegno di legge n. 1592, recante "Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione". Entrambi i provvedimenti sono stati già approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati.

È stata altresì posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza la richiesta di avvio dell'esame, non appena saranno assegnati, dei disegni di legge n. 1761, recante "Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a 4 tempi come espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana affermata in tutto il mondo", e n. 1584 recante "Norme per l'istituzione della Rete nazionale dei presepi viventi". Conclusivamente, informa che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare sulla partecipazione degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi dello Stato.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che nella scorsa seduta si era concluso l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.79, 1.80, 1.81, 2.9, 2.18, 2.20, 2.23, 2.0.1 e 3.0.2, invita il Rappresentante del Governo a fornire gli elementi conoscitivi precedentemente richiesti sugli emendamenti accantonati.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, dopo aver ribadito il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti accantonati, fa presente che, quanto alle proposte 1.79, 1.80 e 1.81, esse non sono coerenti con la *ratio* sottesa all'articolato del disegno di legge. Nello specifico, la formulazione proposta di carattere generale, non considera adeguatamente l'impianto normativo di riferimento, che delimita in modo puntuale l'ambito delle attività didattiche e progettuali, circoscritto alle nuove Indicazioni nazionali, con riferimento a quelle attinenti ai temi della sessualità. Con riguardo agli emendamenti 1.80 e 1.81 aggiunge che si tratta di previsioni ultronee, in quanto le nuove Indicazioni nazionali già sottolineano l'importanza di una scuola che educa alle relazioni, all'empatia e al rispetto della persona.

Quanto all'emendamento 2.9, ritiene che i relativi contenuti siano superflui, in quanto il disegno di legge già prevede che gli esperti siano in possesso di comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento. Non reputa inoltre necessario vincolare la selezione a ulteriori ambiti, trattandosi di interventi basati su contenuti scientifici che possono richiedere competenze specialistiche differenti.

Relativamente alla proposta 2.18, segnala che la previsione del rispetto del principio di pluralismo e del confronto tra differenti approcci culturali, etici e scientifici risulta ridondante, in quanto si tratta di un principio intrinseco all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e alle funzioni attribuite al Collegio dei docenti, che rappresenta l'organo sovrano nella progettazione didattica. Peraltro, la circolare del Ministero dell'istruzione e del merito del 7 novembre 2025 invita le istituzioni scolastiche a operare in modo da assicurare proprio il pieno rispetto dei principi del pluralismo e garantire, in ogni caso, il dialogo costruttivo.

Riguardo all'emendamento 2.20, la contrarietà del Governo muove dal presupposto che le tematiche afferenti all'ambito della sessualità devono essere affrontate sulla base di contenuti scientificamente fondati e che pertanto non sia condivisibile prevedere con norma di legge che vi sia in ogni caso un confronto tra posizioni diverse, che rischierebbe di introdurre elementi opinabili, non coerenti con le finalità formative proprie del contesto scolastico.

Relativamente all'emendamento 2.23, l'orientamento contrario si fonda sulla constatazione che la definizione e la valutazione delle attività formative sono prerogative del Collegio dei docenti, organo tecnico-professionale, che delibera su tutto ciò che concerne la programmazione dell'azione educativa. Circa l'emendamento 2.0.1 in materia di "Carriera alias", osserva che esso non è coerente con la *ratio* sottesa all'articolato del disegno di legge, in quanto introduce un percorso burocratico complesso, che non presenta alcuna attinenza con le disposizioni del disegno di legge.

Infine, riguardo all'emendamento 3.0.2 in materia di valutazione e monitoraggio, tiene a precisare che si tratta di una proposta normativa non necessaria, in quanto tutte le attività pianificate all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), sia curricolari sia extracurricolari, rientrano nell'ambito di un consolidato sistema nazionale di valutazione. Attraverso una pluralità di strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche, il sistema nazionale di valutazione misura la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1,79, giudicando riduttive le motivazioni addotte dal Governo e ribadendo la contrarietà nei confronti della scelta di impedire che le attività didattiche e progettuali su materie attinenti all'ambito della sessualità possano

essere svolte nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. L'emendamento in votazione consente invece lo svolgimento di tali iniziative precisando che esse devono essere adeguate all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) dichiara voto favorevole sull'emendamento 1.79, dopo averlo sottoscritto a nome di tutti i componenti del proprio Gruppo in Commissione, esprimendo rammarico per l'orientamento contrario delle forze di maggioranza e del Governo.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*), nel dichiarare a sua volta il voto favorevole sull'emendamento 1.79, auspica un ripensamento da parte del Governo, in considerazione del rilievo di una proposta normativa che mira a rafforzare il pluralismo culturale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.79 è respinto.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.80, giudicando contraddittoria la motivazione resa dal rappresentante del Governo a sostegno della propria contrarietà alla proposta emendativa.

Gli emendamenti sostanzialmente identici 1.80 e 1.81 sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti altresì gli emendamenti 2.9, 2.18 e 2.20.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) ha indi la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.23. In proposito, sottolinea che esso declina il coinvolgimento delle famiglie attraverso la valorizzazione del ruolo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nel Consiglio di istituto nelle fasi di definizione e valutazione delle attività formative, nell'ottica di una partecipazione attiva e responsabilità condivisa. Ribadisce, al riguardo, la ferma contrarietà rispetto all'introduzione dello strumento del consenso informato che pone in discussione l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento.

È indi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.23.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge infine l'emendamento 2.0.1, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nonché l'emendamento 3.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, non essendo stati accolti emendamenti, si passa direttamente alla votazione del mandato al relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario della propria parte politica al provvedimento in esame, tanto più a fronte della chiusura da parte delle forze di maggioranza e del Governo rispetto alle proposte emendative delle opposizioni che avrebbero potuto migliorare il testo. Ribadisce che il provvedimento favorirà divisioni e disuguaglianze all'interno delle istituzioni scolastiche e creerà tensioni fra le famiglie e la scuola, anche alla luce della mancata definizione di percorsi alternativi per gli studenti che non parteciperanno alle iniziative formative attinenti all'ambito della sessualità. Pur esprimendo apprezzamento per la disponibilità della Presidenza ad avviare, senza indugio, il ciclo di audizioni sui disegni di legge in materia di educazione affettiva e sentimentale, ribadisce di ritenere grave la scelta di accordare priorità al provvedimento in discussione.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica, conferma di ritenere grave che il Governo e la maggioranza stiano trasferendo alle famiglie la responsabilità dell'insegnamento. Stigmatizza, nello specifico, l'indisponibilità ad accogliere gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, che miravano a superare alcune importanti criticità. Tra queste, segnala la mancata specificazione delle attività in cui saranno impegnati gli studenti che non parteciperanno alle attività attinenti ai temi della sessualità a seguito del mancato consenso delle loro famiglie. Sarebbe stato altresì importante, conclude l'oratore, specificare i criteri per l'individuazione dei professionisti chiamati ad impartire la formazione.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) dichiara a sua volta il voto contrario sul disegno di legge in titolo, esprimendo rammarico in quanto, a suo avviso, il Legislatore ha perso l'occasione di promuovere la riscrittura di un patto educativo fra scuola e famiglia in grado di fornire una risposta efficace ai gravi episodi di femminicidio e violenza di genere.

La senatrice [VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, respinge le critiche mosse al provvedimento osservando che

esso non impedisce lo svolgimento di iniziative formative nei temi dell'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole, bensì si limita a prevedere il pieno coinvolgimento delle famiglie tramite l'espressione del loro consenso.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) dichiara il convinto voto favorevole del proprio Gruppo, giudicando del tutto priva di fondamento la critica circa il carattere divisivo del disegno di legge e sottolineando che, l'iniziativa legislativa, nel prevedere il consenso informato della famiglia, ha il merito di conferire centralità a tale istituzione nei rapporti con la scuola.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE REDIGENTE

(562-B) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 28 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo, entrambi di tenore non ostativo, nonché della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, di tenore favorevole. Informa poi che le Commissioni 4a, 8a e 10a hanno comunicato per le vie brevi di non avere rilievi sul provvedimento in titolo.

Dopo aver ricordato che nella scorsa seduta la Commissione ha convenuto unanime di soprassedere alla fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative, avverte che si passerà pertanto alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Previa verifica del numero legale, sono posti distintamente in votazione e approvati all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 7 e 8.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione infine conferisce all'unanimità mandato al relatore Paganella a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandola al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(1120) Deputato MOLINARI e altri. - Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 16 luglio scorso, durante la quale si è svolta l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il ministro per lo sport e i giovani ABODI si pronuncia in senso conforme al relatore.

Si passa pertanto alla votazione degli emendamenti, a partire da quelli presentati all'articolo 1.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro al fine di evitarne la decadenza.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, in esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2 nonché 1.3 e approva all'unanimità l'articolo 1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento 2.1.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.2 e, pur preannunciando sin d'ora il voto favorevole della propria parte politica al provvedimento in esame, lamenta l'indisponibilità della maggioranza e del Governo a convergere sull'emendamento in votazione e sul successivo 2.3. Chiede al riguardo delucidazioni al ministro Abodi circa le motivazioni della propria contrarietà a tali emendamenti.

Il ministro ABODI ribadisce la contrarietà agli emendamenti 2.2 e 2.3, segnalando che, quanto al

primo, il provvedimento riguarda già sia le società professionistiche che le società dilettantistiche. Nello specifico, osserva che la modifica proposta mira ad integrare il comma 1, lettera *b*), dedicata alle società professionistiche, con il riferimento alle società dilettantistiche, non tenendo conto che queste ultime sono disciplinate alla precedente lettera *a*).

Con riguardo all'emendamento 2.3, reputa eccessivo l'innalzamento dall'1 al 5 per cento della soglia minima di partecipazione popolare sportiva nelle società professionistiche del capitale nominale.

Sono indi posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.4 interviene il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), il quale ne richiama la finalità di rafforzare la trasparenza dei dati finanziari e dei contratti di lavoro sportivo.

Il ministro ABODI, pur concordando in linea di principio sull'esigenza di valorizzare il principio della trasparenza, ritiene che nel caso in esame occorra considerare che siffatti obblighi verrebbero imposti nei confronti di società private di capitale con il rischio di un'eccessiva invasività nei loro confronti, fermo restando quanto già previsto dalla normativa vigente in termini di trasparenza nei confronti degli organi di controllo.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.4, nonché 2.5 e accoglie l'articolo 2.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver avvertito che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, pone distintamente ai voti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14, che la Commissione non accoglie. La Commissione accoglie indi l'articolo 3.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, nonché 4.6 e accoglie all'unanimità l'articolo 4.

In sede di articolo 5, in esito a distinte votazioni, è respinto l'unico emendamento 5.1, è approvato all'unanimità l'articolo 5 e sono respinti gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Il [PRESIDENTE](#), fa presente che non sono stati presentati emendamenti agli articoli 6, 7 e 8.

La Commissione accoglie l'articolo 6 e, all'unanimità, l'articolo 7. Con distinta votazione la Commissione respinge l'emendamento 7.0.1.

In esito a successive votazioni è approvato l'articolo 8, sono respinti gli emendamenti 9.1, nonché 9.2 ed è accolto all'unanimità l'articolo 9.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge, nel medesimo testo già approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

(1695) Deputato MOLLICONE e altri. - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena», approvato dalla Camera dei deputati

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine di ieri, lunedì 2 febbraio, sono stati presentati 43 emendamenti e 2 ordini del giorno al disegno di legge n. 1695 (testo base) (pubblicati in allegato).

Preso atto che non vi sono richieste di intervento per illustrazione di ordini del giorno e di emendamenti, avverte che gli stessi s'intendono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei

corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLS) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(1550) LOMBARDO e altri. - Norme in materia di corsi di primo soccorso

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto in data odierna l'audizione dei rappresentanti dell'*Italian Resuscitation Council* in relazione ai disegni di legge in titolo.

Comunica, al riguardo, che la documentazione acquisita nel corso di tale audizione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse in seguito.

Come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza e anticipato ad inizio della seduta, il relatore Paganella è stato incaricato di svolgere ulteriori approfondimenti, anche in vista dell'eventuale redazione di un testo unificato del provvedimento in titolo.

Nelle more dell'approfondimento, come già segnalato, fa presente che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 566, già fissato per lunedì 9 febbraio, alle ore 12, s'intende revocato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1695

G/1695/1/7

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 1695, recante Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena», premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame inserisce gli articoli 121-*bis* e 121-*ter* al Capo II del Titolo II della Parte seconda (Principi della valorizzazione dei beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

in particolare, l'articolo 121-*bis* prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, monitorarne la gestione e promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà;

i dati censiti nell'Anagrafe devono comprendere, tra gli altri, quelli propedeutici alla verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, con specifico riferimento a parametri quali l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione;

la promozione del patrimonio culturale incide, sia per via diretta sia indiretta, sul benessere delle comunità locali, sulla coesione sociale, sull'identità territoriale e sulla qualità ambientale dei luoghi. Ignorare simili aspetti significherebbe non cogliere pienamente la valenza trasversale della cultura quale motore di sviluppo sostenibile, come riconosciuto anche dall'Agenda 2030 dell'ONU, dalla Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa e da numerosi documenti programmatici dell'Unione europea (UE);

è pertanto auspicabile che - nel censimento delle informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale - si tenga conto della necessità di verificare l'impatto sociale e ambientale che tale promozione può apportare sul territorio e sulle comunità di riferimento,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché il censimento previsto dall'Anagrafe digitale sia progressivamente integrato da strumenti e indicatori capaci di misurare e valutare l'impatto positivo o negativo delle modalità di gestione culturale sul territorio e sulle comunità di riferimento, favorendo una visione progressiva della valorizzazione non solo economica ma anche, a più ampio spettro, etica, sociale e ambientale.

G/1695/2/7

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 1695, recante Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame inserisce gli articoli 121-*bis* e 121-*ter* al Capo II del Titolo II della Parte seconda (Principi della valorizzazione dei beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

in particolare, l'articolo 121-*bis* prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, monitorarne la gestione e promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà;

l'articolo 121-*ter* prevede che, in un'apposita sezione di detta Anagrafe, sia altresì istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, deputato a censire i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica;

non v'ha dubbio che tali disposizioni possano o debbano comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche che, detenendo la proprietà, ovvero la disponibilità di beni culturali, sono tenute alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati. Tra l'altro, gli Enti locali rappresentano spesso i principali soggetti pubblici titolari o detentori di beni culturali «diffusi», in particolare nei centri minori, nelle aree interne e nei territori a bassa densità demografica. Tuttavia, numerosi Comuni - com'è ampiamente noto - dispongono di bilanci fortemente limitati che non consentono di affrontare con risorse proprie i costi legati alla gestione, alla valorizzazione e all'adempimento degli obblighi di comunicazione e aggiornamento previsti dalla nuova Anagrafe digitale e dall'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale;

conseguentemente, in assenza di un adeguato supporto economico, vi è il rischio concreto che le disposizioni previste dai nuovi articoli 121-*bis* e 121-*ter* possano tradursi in ulteriori adempimenti burocratici per i Comuni, con effetti disincentivanti rispetto all'attivazione di percorsi collaborativi e innovativi con soggetti afferenti al Terzo settore,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a reperire adeguate, aggiuntive risorse in favore dei Comuni finalizzate alla gestione dei dati da comunicare e aggiornare nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e dell'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, anche al fine di incentivare e sostenere le organizzazioni del Terzo settore nella gestione dei beni culturali situati nei rispettivi territori, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 1

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 2

2.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "2004, n. 42," inserire le seguenti: "all'articolo 115, comma 3, le parole: «I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «La gestione indiretta può essere altresì attuata anche attraverso strumenti di partenariato pubblico-privato anche con riferimento alle forme speciali di cui agli articoli 89, comma 17, del codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo, 3 luglio 2017, n. 117, e 134, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36» e".

2.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 1, sostituire le parole «di appartenenza pubblica» con le seguenti: «nella disponibilità pubblica a qualunque titolo».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «di appartenenza pubblica» con le seguenti: «nella disponibilità pubblica a qualunque titolo».

2.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 1, sostituire le parole «di appartenenza pubblica» con le seguenti: «nella disponibilità pubblica a qualunque titolo».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «di appartenenza pubblica» con le seguenti: «nella disponibilità pubblica a qualunque titolo».

2.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Ministro della cultura approva, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al comma 1, con proprio decreto, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni di cui alla legge 1 ottobre 2020, n. 133, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, nonché di quelle previste dall'articolo 6, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati alla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale."

2.5

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Ministro della cultura approva, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al comma 1, con proprio decreto, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni di cui alla legge 1 ottobre 2020, n. 133, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, nonché di quelle previste dall'articolo 6, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati alla gestione e

valorizzazione del patrimonio culturale."

2.6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. L'Anagrafe censisce le informazioni relative alla forma di gestione, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, nonché monitorarne la gestione, valutando altresì l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei principi di cui al presente codice."

2.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole da: "alle forme di gestione" fino alla fine del comma con le seguenti: "alla funzione sociale e alla valorizzazione delle attività di valore socio-culturale svolte, nonché all'accessibilità dei siti, al fine di monitorare lo sviluppo socio-culturale degli istituti e dei luoghi della cultura.";

b) sopprimere il comma 3;

c) al comma 4, sopprimere le parole: "comma 3 del";

d) sopprimere il comma 5;

e) sopprimere il capoverso «121-ter».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, sostituire le parole: "sono aggiunti i seguenti" con le seguenti: "è aggiunto il seguente";*

b) *alla rubrica sostituire le parole: "degli articoli 121-bis e 121-ter" con le seguenti: "dell'introduzione dell'articolo 121-bis";*

c) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: ", e con il coinvolgimento dei soggetti privati" fino alle seguenti: "introdotto dal medesimo articolo 2 della presente legge".*

2.8

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o l'assenza di gestione».

2.9

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) in caso di assenza di gestione, la dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;».

2.10

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, lettera e), dopo le parole: "economico-finanziaria", inserire le seguenti: ", nonché all'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento".

2.11

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, lettera e), dopo le parole «economico-finanziaria» inserire le seguenti: «, nonché all'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento».

2.12

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, lettera e), dopo le parole: "della modalità di

gestione in atto", *inserire le seguenti*: "nonché lo stato di conservazione del bene culturale e l'eventuale esistenza di un piano di conservazione programmata".

2.13

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) i dati relativi alle cavità e ai beni sotterranei italiani, anche al fine di promuovere la conservazione, la tutela, la fruizione responsabile e lo studio delle cavità sotterranee, sostenendo progetti di valorizzazione culturale, storico-archeologica e scientifica legati al patrimonio ipogeo»;

2.14

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) i dati relativi alle piccole realtà museali, agli archivi e ai musei d'impresa, e alla relativa capacità attrattiva sul territorio di riferimento, anche al fine di assicurarne e agevolarne il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche».

2.15

[Barbara Floridia](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) i dati relativi all'identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici, per tutelare beni e siti di rilevanza culturale, agevolando la pianificazione paesaggistica, ottimizzando le politiche di miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica, di ristrutturazione e sanificazione, anche con finalità di controllo, conservazione e salvaguardia, e rafforzando la capacità di dialogo e di scambio delle informazioni e dei dati tra il Ministero della cultura e i diversi Ministeri competenti per materia, al fine di mettere a punto modelli per la valutazione dell'impatto su scenari complessi (centri storici, paesaggi montani/balneari, aree archeologiche) esposti a situazioni di rischio multiplo».

2.16

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera: "f-bis) l'impatto sociale sul territorio e sulla comunità di riferimento e l'impatto ambientale."

2.17

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 1, sostituire le parole: "albo digitale", con la seguente: "elenco".

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: "albo", con la seguente: "elenco";*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 3, sostituire la parola: "albo", con la seguente: "elenco";*

c) *al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 4, sostituire la parola: "albo", con la seguente: "elenco".*

d) *all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "albo digitale", con la seguente: "elenco".*

2.18

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'albo censisce i soggetti privati, con particolare riferimento alle imprese culturali e creative, come riconosciute dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione

e la tutela del *made in Italy*». Fermo restando le forme di comunicazioni e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il loro interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e gli stessi, anche attraverso le loro rappresentanze nazionali e regionali.".

2.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso Art. 121-ter, comma 2, aggiungere il seguente periodo: "Nella progettazione e nella gestione delle attività di valorizzazione i soggetti iscritti all'albo si avvalgono di professionalità dotate di competenze tecnico-scientifiche riconosciute ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110, e della normativa attuativa vigente."

2.20

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, al capoverso "Art. 121-ter", comma 3, dopo le parole "presente disposizione" inserire le seguenti "sentiti gli archeologi facenti parte dell'elenco nazionale degli archeologici di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, e"

2.21

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tra i requisiti minimi per ogni eventuale affidamento è richiesta l'iscrizione del soggetto affidatario al Registro delle Imprese culturali e creative (ICC), e, nel caso di affidamento congiunto, di almeno uno dei componenti la compagine assegnataria."

2.22

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "500.000 euro" con le seguenti: "1 milione di euro".

2.23

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma».

Art. 3

3.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: "e con il coinvolgimento", inserire le seguenti: "delle principali

rappresentanze".

3.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: ", denominata «Italia in scena»".

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, sopprimere le parole: "«Italia in scena»";*
- b) al Titolo, sopprimere le parole: "e l'istituzione del circuito «Italia in scena»".*

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

3.5

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «patrimonio culturale pubblico,» inserire le seguenti : «con priorità delle azioni di valorizzazione dei beni inutilizzati e inaccessibili,».

3.6

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «economico-finanziaria» inserire le seguenti: «, nonché la verifica dell'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento,».

3.7

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "previsione di interventi correttivi" inserire le seguenti: "da parte dell'assessorato regionale o dell'ufficio comunale competenti, eventualmente avvalendosi di competenze tecnico-scientifiche qualificate,".

3.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «abbia avuto esito non congruo» aggiungere le seguenti: «sulla base di criteri tecnico-scientifici definiti nell'ambito della strategia nazionale, con il supporto delle competenti strutture regionali o degli uffici comunali preposti alle politiche culturali, eventualmente avvalendosi di professionalità qualificate».

3.9

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", avvalendosi di un consulente scientifico, dotato di comprovata esperienza nel settore di riferimento e di una laurea attinente ai beni culturali oggetto di valorizzazione, al fine di valutare la congruità e la qualità delle iniziative proposte."

3.0.1

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazione fiscale per la fruizione dei luoghi della cultura)

1. Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza, agevolando l'accesso ai luoghi della cultura, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'imposta lorda è consentito detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti stipulati per l'ingresso a musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico che operi in ambito culturale.

2. Per le finalità di cui alla presente disposizione è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.2

[Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e forme di gestione)

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 112, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali, associazioni o altre istituzioni di carattere privato ai sensi delle disposizioni del codice civile per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle Regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con gli enti di Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. Il Ministero, le Regioni, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

b) all'articolo 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta, indiretta o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è attuata da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, ed è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali partner del partenariato speciale pubblico privato";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta o all'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma precedente, al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra forme di gestione indicate ai commi 2, 3 e 3-bis, è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti anche alla luce dei

principi di sussidiarietà orizzontale. La gestione in forma indiretta o mediante il ricorso alle forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3-bis è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario o del *partner* privato e l'equilibrio economico e finanziario della gestione";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari o con i partner privati delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio o accordi di partenariato speciale pubblico-privato, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione e i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio o nell'accordo di partenariato speciale pubblico-privato sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene";

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso in cui le attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, mediante concessione a terzi o l'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3-bis, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni»;

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle attività di valorizzazione gestite mediante concessione a terzi o forme speciali di partenariato pubblico privato di cui al comma 3-bis può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onori o negli avvisi pubblici di cui all'articolo 134, comma 2 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività";

c) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

"Art. 121

(Accordi con le fondazioni bancarie e con gli enti filantropici)

1. Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, con i soggetti da essi partecipati, con gli enti filantropici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con le fondazione erogative che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa".».

Art. 4

4.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "è subordinato ad autorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "rilasciata secondo procedure semplificate e con modulistica standardizzata predisposta dal Ministero della cultura"».

4.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 3.

4.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 5

5.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.

Art. 6

6.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) presenza, nel territorio del comune ovvero nell'ambito di una rete o di un sistema museale territoriale formalmente riconosciuto, di una struttura museale o culturale pubblica, dotata di un direttore avente i requisiti previsti dalla legge 22 luglio 2014, n. 110, e, per quanto riguarda gli archeologi, i requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 20 maggio 2019."

6.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire la lettera a) con la seguente: «presenza nel territorio del comune ovvero nell'ambito di una rete o di un sistema museale territoriale formalmente riconosciuto, di una struttura museale o culturale pubblica dotata di direzione scientifica affidata a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge 22 luglio 2014, n. 110».

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 278(pom.) dell'11/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2026

278^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI SUGLI ATTI SENATO NN. 943 E CONNESSI

Il **PRESIDENTE** informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato ieri un ciclo di audizioni in relazione ai disegni di legge nn. **943** e connessi, recanti l'introduzione dell'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole.

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque successivamente trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SULLA PROPOSTA DI NOMINA N. 114.

Il **PRESIDENTE** informa che è stata assegnata, con scadenza il 2 marzo, la proposta di nomina n. 114, concernente la nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a Direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei.

Comunica inoltre che tale atto sarà incardinato a partire dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1695) **Deputato MOLLICONE e altri. - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»**, approvato dalla Camera dei deputati

(762) **MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione** (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sull'Atto Senato n. 1695, assunto come testo base, e che, pertanto, non è possibile procedere alla votazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1761) **MARTI. - Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo**

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Paganella, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce sul disegno di legge in titolo, a partire dall'articolo 1, che, rubricato "Riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale simbolo italiano", valorizza lo *scooter* alla luce di una duplice prospettiva: quale diretta manifestazione della storia, della cultura e dell'arte italiana e come simbolo dell'ingegneria, della creatività e della bellezza del Paese.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2, che introduce modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nello specifico, all'articolo 11, comma 1, viene introdotta la lettera *g-bis*), che riconosce il particolare interesse storico e collezionistico della Vespa Piaggio a quattro tempi, in ragione del suo rilievo industriale, sportivo, estetico e di costume; all'articolo 65, viene inserito un nuovo comma dopo il comma 4, con cui si escludono provvedimenti autorizzativi per l'uscita definitiva dal territorio nazionale del medesimo ciclomotore; all'articolo 67, comma 2, viene introdotta una novella al fine di escludere provvedimenti autorizzatori anche nel caso di uscita temporanea del mezzo.

Evidenzia poi che il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 3, modifiche all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite inserimento dei commi 2-*bis* e 2-*ter*: posto il notevole impatto industriale, sportivo, estetico e di costume, il comma 2-*bis* estende ai ciclomotori in esame la qualifica di veicoli di interesse nazionale; il comma 2-*ter* dispone che i veicoli dotati della qualifica suddetta non siano soggetti alle limitazioni, laddove previste, alla circolazione nelle strade urbane derivanti dalla emissione di inquinamenti atmosferici.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 4, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dichiara poi aperta la discussione generale.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) chiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la suddetta richiesta, propone di fissare alle ore 12 di martedì 17 febbraio il termine per far pervenire eventuali proposte di audizione in ragione di due per Gruppo. Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1592) Deputato Paolo Emilio RUSSO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge in titolo, premettendo che esso è composto di un unico articolo suddiviso in otto commi.

Passa, quindi, a dar conto dei commi, a partire dal comma 1, ai sensi del quale la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dell'esercizio della loro professione è celebrata il 3 maggio di ogni anno.

Fatto cenno alla disposizione di cui comma 2, che prevede che il suddetto evento non determini gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, pone in evidenza il comma 3, che favorisce la realizzazione di iniziative specifiche (quali convegni, cerimonie e incontri pubblici) volte a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo dell'informazione. Tali attività, promosse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, prevedono collaborazioni anche con le associazioni o gli organismi del settore.

Di tali eventi è data comunicazione all'ordine dei giornalisti, alle associazioni sindacali di categoria e ai singoli professionisti e professioniste che operano in contesti particolarmente difficili e pericolosi.

Il comma 3 contempla, altresì, intese tra il Ministero della cultura e la Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzate a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, soprattutto mediante i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.

Fa indi menzione del comma 4, che stabilisce la pubblicazione dell'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della propria professione sui siti *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e dell'Ordine dei giornalisti.

Al fine di coinvolgere le università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e

grado, il comma 5 dispone che tali soggetti, nell'ambito dell'autonomia di cui sono dotati, possono favorire l'implementazione di iniziative didattiche in memoria dei giornalisti uccisi a causa dell'esercizio della loro professione, suggerendo di dedicare singole lezioni all'approfondimento dell'attività giornalistica e dell'articolo 21 della Costituzione.

Il contrasto al linguaggio d'odio, alle minacce contro le giornaliste e alle azioni di *body shaming* - prosegue il relatore - può essere promosso, ai sensi del comma 6, attraverso specifiche campagne istituzionali per ribadire che le violenze *online* e gli attacchi sono orientati a svigorire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia nei confronti della stampa.

Riferisce poi sul comma 7, che, in ottemperanza alle disposizioni previste dal contratto di servizio, prevede che la società concessionaria del servizio radiofonico, televisivo e multimediale possa dedicare spazio alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione.

Accenna, infine, al comma 8, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) chiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, in considerazione dell'opportunità di svolgere approfondimenti, anche alla luce della circostanza che è già prevista, per il 2 novembre di ogni anno, la Giornata mondiale indetta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) per mettere fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) si associa alla suddetta richiesta e chiede alla Presidenza di verificare se presso l'altro ramo del Parlamento sia stato svolto un analogo ciclo di audizioni e, in caso affermativo, di poter mettere a disposizione della Commissione la documentazione allora acquisita.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver replicato alla senatrice Floridia e in accoglimento della proposta di svolgere un ciclo di audizioni, propone di fissare alle ore 12 di giovedì 19 febbraio il termine per far pervenire eventuali proposte di soggetti da audire.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1674) Deputato BERRUTO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

La relatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando che esso è stato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità.

Si sofferma, quindi, sul comma 1 dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge in esame. Il comma 1, tramite novelle all'articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994, dispone che, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mediante specifiche convenzioni, il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario dedicato alle attività scolastiche e alle attività extracurricolari previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), nonché nell'arco temporale che va dalla fine all'inizio dell'anno scolastico.

Dà poi conto del comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge, che novella gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 2021, n. 38. Nello specifico, il comma 2 precisa che, al fine di promuovere la realizzazione di progetti di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell'impianto sportivo scolastico, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono proporre all'ente locale proprietario dell'impianto iniziative progettuali destinate allo scopo suddetto.

Laddove sia riscontrato l'interesse pubblico del progetto - sottolinea la relatrice - l'ente locale perfeziona una convenzione con l'associazione o la società sportiva, al fine di contemplare lo sfruttamento gratuito dell'impianto per una durata proporzionale al valore dell'intervento.

Inoltre, si precisa che dalla realizzazione di tali convenzioni non devono sorgere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alla prima delle modifiche dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 38 del 2021, chiarisce che

essa è volta a precisare che è possibile, da parte delle associazioni e società sportive, utilizzare palestre, aree di gioco o impianti sportivi scolastici anche al fine di svolgere allenamenti o gare ufficiali.

Conclude facendo riferimento all'ulteriore novella al citato articolo 6, ai sensi della quale, al momento dell'approvazione o dell'aggiornamento del PTOF, i consigli di istituto o di circolo provvedono a comunicare all'ente locale proprietario le attività didattiche e sportive della scuola per le quali non è possibile l'utilizzo, anche parziale, di palestre, aree di gioco o impianti scolastici sportivi.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) dichiara di aggiungere la propria firma e quella dei senatori Pirondini e Aloisio al provvedimento in titolo.

Anche la senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE) aggiunge la firma al disegno di legge in esame.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 282(pom.) del 25/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2026

282^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti e il
sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

**[\(1761\) MARTI.](#) - Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale
espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo**

(Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il disegno di legge in esame, a norma dell'articolo 36, comma 3, del
Regolamento, precedentemente assegnato in sede redigente, è stato rimesso alla sede referente su
richiesta dei Gruppi del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva. Propone di dare
per acquisita la trattazione fino ad ora svolta in sede redigente.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari ha svolto, nella giornata di ieri, un ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge in
titolo.

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate
sulla pagina *web* della Commissione.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase
procedurale e propone di fissare alle ore 11 di lunedì 2 marzo il termine per la presentazione di
eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

**[\(1695\) Deputato MOLLICONE e altri.](#) - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione
sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena» , approvato dalla Camera dei
deputati**

**[\(762\) MARTI e altri.](#) - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione
dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
(Seguito della discussione congiunta e sospensione)**

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informache, sull'Atto Senato 1695, assunto come testo base, oltre alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione industria, di cui si è già dato conto, si è espressa anche la Commissione bilancio con un parere di tenore non ostativo.

Dopo aver ricordato che nella precedente seduta si era conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, invita i rappresentanti del Governo ad esprimere il proprio orientamento sugli atti di indirizzo.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/1695/1/7 e G/1695/2/7.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) si esprime in senso conforme al Rappresentante del Governo.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), cofirmatario degli atti di indirizzo, chiede che gli stessi siano posti in votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli ordini del giorno G/1695/1/7 e G/1695/2/7 sono, quindi, posti separatamente in votazione e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si esprime in senso conforme al relatore.

Prima di procedere alle votazioni, il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione del seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è indi sospeso.

(1112) IRTO e altri. - Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura e altre disposizioni in materia di promozione della qualità architettonica e di disciplina della progettazione

(1711) OCCHIUTO e altri. - Legge quadro sull'architettura e sulla Rinascenza urbana per finalità di valorizzazione culturale e di benessere psicofisico e sociale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha concluso, nella giornata di ieri, il ciclo di audizioni in relazione ai disegni di legge in titolo.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1695) Deputato MOLLICONE e altri. - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena», approvato dalla Camera dei deputati

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Ripresa della discussione congiunta e conclusione)

Riprende la discussione congiunta precedentemente sospesa.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 1.1, essendo l'unico presentato all'articolo ed essendo di tenore soppressivo, non viene posto in votazione ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento.

Si procederà direttamente alla votazione del mantenimento dell'articolo 1.

Viene posto indi ai voti il mantenimento dell'articolo 1, che è approvato.

In sede di articolo 2, la Commissione respinge l'emendamento 2.1, nonché, con successiva votazione congiunta, gli identici emendamenti 2.2 e 2.3.

Anche gli identici emendamenti 2.4 e 2.5 sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 2.12 e chiede alla Rappresentante del Governo di dar conto delle motivazioni sottese al proprio parere contrario.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI fa presente che il Governo è contrario a tale emendamento, così come ai successivi, in quanto tali proposte non presentano un carattere migliorativo del testo già approvato in prima lettura.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione non accoglie gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 - quest'ultimo previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) -, 2.21 e 2.22.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 2.23, sollecitando il relatore e il rappresentante del Governo a esplicitare le ragioni dell'orientamento contrario su tale proposta, che non può limitarsi alla generica affermazione circa il suo carattere non migliorativo.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) fa presente che il provvedimento è stato oggetto di approfondimenti in prima lettura e concorda con il Governo che le proposte emendative, pur legittimamente presentate dai Gruppi opposizione, non rafforzano i contenuti del disegno di legge ed eventuali approfondimenti rischiano di avere un mero effetto dilatorio dei tempi di approvazione.

L'emendamento 2.23, posto ai voti, non è accolto.

Si passa alla votazione dell'articolo 2.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario, stigmatizzando la chiusura della maggioranza e del Governo rispetto alle proposte emendative presentate dalla propria parte politica al fine di correggere le criticità di un provvedimento che ha un impatto rilevante sulla disciplina del Codice dei beni culturali e respingendo la critica circa presunte finalità ostruzionistiche delle stesse. Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle, sottolineando che gli emendamenti sono stati presentati in funzione propositiva e reputando deplorevole l'assenza di puntuali argomentazioni rispetto alla contrarietà del Governo.

L'articolo 2 è indi posto ai voti e approvato.

In sede di articolo 3 è posto ai voti e non accolto l'emendamento 3.1.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.2 che mira a sanare la lacuna procedurale relativa al mancato coinvolgimento delle principali rappresentanze di settore nell'ambito dell'*iter* di definizione della strategia e degli obiettivi di valorizzazioni dei beni culturali di cui all'articolo 3. Nel domandare quali siano le ragioni della contrarietà a tale proposta, coglie l'occasione per stigmatizzare la posizione del Governo secondo cui nessuno degli emendamenti presentati sarebbe idoneo ad arricchire il disegno di legge in votazione.

Rispetto alla richiesta da parte dei Gruppi di opposizione di conoscere le motivazioni puntuali dell'orientamento contrario, il [PRESIDENTE](#) invita la rappresentante del Governo a farsi carico di tale esigenza quanto meno in vista dell'esame di ulteriori provvedimenti afferenti il settore di propria competenza, al fine di favorire un effettivo dialogo democratico fra le parti.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI dà assicurazioni in tal senso.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) plaude alla presa di posizione della Presidenza, perché favorisce il rispetto nei confronti del Parlamento nel suo complesso, e non solo dei Gruppi di opposizione.

L'emendamento 3.2 è indi posto ai voti e respinto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.3, volto a sopprimere le parole "Italia in scena" sia perché si tratta di un'espressione forviante in quanto evocativa dello spettacolo dal vivo, sia perché ritiene singolare che la strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali debba assumere una denominazione mutuata da una pubblicazione del primo firmatario del provvedimento in esame.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, nonché 3.9, approva l'articolo 3 e respinge gli emendamenti aggiuntivi 3.0.1 e 3.0.2.

In sede di articolo 4, la Commissione respinge, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 4.1 e 4.2, nonché, in esito a separate votazioni, gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5.

L'articolo 4 è indi posto ai voti e quindi approvato.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 5.1, accoglie l'articolo 5.

In sede di articolo 6, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario sull'articolo 6, stigmatizzando il mancato accoglimento dell'emendamento 6.1, diretto a valorizzare la professionalità degli archeologi e della rete museale territoriale.

L'articolo 6 è indi posto ai voti è accolto.

Non essendovi iscritti a parlare in dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Marcheschi a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'Atto Senato 1695, nel medesimo testo già approvato dalla Camera dei Deputati in prima lettura, autorizzandolo altresì a chiedere lo svolgimento della relazione orale e a proporre il conseguente assorbimento dell'Atto Senato n. 762.

(545) Carmela BUCALO e altri. - Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 settembre.

Dopo aver fatto presente che si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1674) Deputato BERRUTO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver informato che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere di tenore non ostativo sul disegno di legge in titolo, ricorda che nella precedente seduta era stata avviata la discussione generale.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Propone infine di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 13 di lunedì 2 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della cultura recante approvazione del secondo programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 (n. 380)

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver fatto presente che nella precedente seduta è stata conclusa la discussione generale, dà la parola alla relatrice.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) propone indi l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) e il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) annunciano il voto di astensione a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole, che la Commissione approva.

Proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei (n. 114)

(Parere a al Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che nella seduta di ieri la relatrice Cosenza aveva svolto la relazione illustrativa e prospettato il voto favorevole sulla proposta di nomina e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, avverte che si passerà alle votazioni a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in titolo.

Alla votazione partecipano i senatori: Vincenza [ALOISIO](#) (M5S), Carmela [BUCALO](#) (FdI), Susanna Donatella [CAMPIONE](#) (FdI), Giulia [COSENZA](#) (FdI), [CRISANTI](#) (PD-IDP), Cecilia [D'ELIA](#) (PD-IDP), Anna Maria [FALLUCCHI](#) (FdI), [Barbara FLORIDIA](#) (M5S), [MARCHESCHI](#) (FdI), [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), [PIRONDINI](#) (M5S), Vincenza [RANDO](#) (PD-IDP), [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Romeo), [SALLEMI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Speranzon), [VERDUCCI](#) (PD-IDP), Giusy [VERSACE](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP).

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la proposta di nomina è approvata con 16 voti favorevoli e 1 astenuto.
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1024

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stato deferito, in data 23 febbraio 2026, alle Commissioni riunite 3a e 7a, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle condizioni degli atleti con disabilità e prospettive di aggiornamento della normativa per l'accesso ai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato (Atto n. 1024).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 285(pom.) del 04/03/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2026

285^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REDIGENTE

(1592) Deputato RUSSO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto ieri un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Tenuto conto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Preso atto che il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, propone indi di fissare il termine per l'eventuale presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 12 di lunedì 9 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1674) Deputato BERRUTO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine fissato per le ore 13 del 2 marzo, non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Avverte inoltre che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge in titolo, non è possibile procedere alla votazione degli articoli.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, avverte che la seduta della Commissione fissata per domani alle ore 9,30 non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 287(ant.) dell'11/03/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2026

287^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barachini.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1592) Deputato RUSSO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine fissato per le ore 12 del 9 marzo, sono stati presentati 4 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Ricorda inoltre che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso pareri non ostativi sul disegno di legge.

Si passa quindi alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, a sua prima firma, evidenziando come tali proposte derivino dalle istanze emerse durante le audizioni delle realtà associative impegnate nella memoria dei cronisti uccisi. Con l'emendamento 1.1, propone di allineare la ricorrenza nazionale alla Giornata mondiale istituita dall'ONU per mettere fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti (2 novembre), in luogo della data del 3 maggio. Con i successivi emendamenti 1.2 e 1.3, auspica il coinvolgimento diretto delle associazioni e fondazioni specializzate nella promozione della memoria dei giornalisti uccisi e dei familiari delle vittime nell'organizzazione delle attività celebrative e didattiche, al fine di garantire un'alta qualità della testimonianza.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che la senatrice Floridia rinuncia a illustrare l'emendamento 1.4, invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), pur manifestando sensibilità verso il tema del coinvolgimento dei familiari, sottolinea l'urgenza dell'approvazione definitiva del provvedimento per evitarne il ritorno alla Camera. Propone pertanto alla firmataria di trasformare l'emendamento 1.3 in un ordine del giorno, dichiarandosi favorevole alla previsione di un impegno nei confronti del Governo a valutare l'opportunità di garantire l'inclusione dei familiari delle vittime nelle iniziative in esame.

Su richiesta della senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) si dichiara non contrario all'eventuale presentazione di un atto di indirizzo che preveda anche il coinvolgimento delle associazioni.

Il sottosegretario BARACHINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. In merito all'emendamento 1.1, ritiene preferibile mantenere il 3 maggio per evitare sovrapposizioni con le

celebrazioni previste per il 2 novembre, data che in Italia assume una particolare valenza. Ritiene dunque preferibile istituire una giornata dedicata esclusivamente alla celebrazione dei giornalisti uccisi. Riguardo alla proposta di mediazione, esprime disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che impegni il Governo al coinvolgimento dei soli familiari, manifestando invece contrarietà all'inclusione formale di associazioni e fondazioni, per evitare una frammentazione delle iniziative, e ritenendo sufficiente il contributo da parte dell'Ordine e dei sindacati dei giornalisti.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), pur ribadendo la necessità di valorizzare anche le competenze specifiche delle fondazioni e delle realtà associative nella memoria e manifestando dunque perplessità per la mancata disponibilità di accogliere un eventuale atto di indirizzo in tal senso, accoglie comunque la proposta del Governo e trasforma l'emendamento 1.3 in un ordine del giorno (pubblicato in allegato) limitato ai familiari delle vittime.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno G/1592/1/7 risulta accolto dal Governo.

Previa verifica del numero legale, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4 risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte indi che, tenuto conto che il disegno di legge è composto da un unico articolo, si procederà direttamente alla votazione del mandato al relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore Occhiuto a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo già approvato dalla Camera dei Deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

(1674) Deputato BERRUTO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è giunto anche il parere, di tenore non ostativo, della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge in titolo. La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato, per le vie brevi, di non avere rilievi sul provvedimento in titolo.

Avvisa indi che si passerà direttamente alla votazione del mandato alla relatrice, in quanto il disegno di legge è composto da un unico articolo al quale non sono stati presentati emendamenti.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce all'unanimità mandato alla relatrice D'Elia a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo già approvato dalla Camera dei Deputati, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1592](#)

G/1592/1/7 (già em.to 1.3)

[Rando](#), [D'Elia](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione»,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, nell'ambito delle iniziative e degli eventi pubblici volti a celebrare la Giornata nazionale, il coinvolgimento dei familiari dei giornalisti uccisi.

Art. 1

1.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "3 maggio", con le seguenti: "2 novembre".

1.2

[Rando](#), [D'Elia](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "le associazioni sindacali dei giornalisti", inserire le seguenti: ", le associazioni e le fondazioni che onorano, promuovono e diffondono la memoria dei giornalisti uccisi".

1.3 (v. ordine del giorno n. 1)

[Rando](#), [D'Elia](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 5, dopo le parole: "possono promuovere", inserire le seguenti: "con il coinvolgimento dei familiari dei giornalisti uccisi,".

1.4

[Barbara Floridia](#), [Rando](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Al comma 5 dopo la parola: «attività», inserire le seguenti: «, approfondimenti e attività seminariali volti a un uso consapevole e critico dei media e contro la diffusione delle notizie false (Media Literacy),».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=596

17

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112(pom., Sottocomm. pareri) del 24/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2026**

112^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(1766) Deputato Elena BONETTI e altri. - Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 7a e 10a. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti di prima attuazione della delega.

La senatrice GAUDIANO (M5S) concorda, per quanto di competenza, con la proposta del relatore, rappresentando che, presso le Commissioni di merito, il voto del proprio Gruppo sarà di astensione.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

(1592) Deputato Paolo Emilio RUSSO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1674) Deputato BERRUTO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 524(ant.) del 25/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2026

524^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1692) RAPANI. - Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), sulla base della nota depositata dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 2 con il seguente:

"Art. 2.

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1812) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 1, comma 2, in merito alla proroga dell'incarico del subcommissario per gli anni 2026 e 2027, considerato che la disposizione posticipa dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 il termine di scadenza dell'incarico del subcommissario, che andrebbe chiarito se lo stesso abbia operato nel corso dell'anno 2025 e, in caso affermativo, mediante quali risorse sia stato remunerato. Dato che viene posticipato il termine finale per la realizzazione degli interventi sull'isola della Maddalena, andrebbero fornite informazioni circa la disponibilità di risorse utilizzabili a tal fine. Andrebbe inoltre escluso che si determinino effetti sui saldi in relazione ai pagamenti da effettuare, differenti da quelli già scontati a legislazione vigente.

Parimenti, in relazione ai commi 3 e 4, che posticipano il termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa, andrebbe escluso che si determinino effetti sui saldi in

relazione ai pagamenti da effettuare differenti da quelli già scontati a legislazione vigente. Andrebbero, inoltre, fornite informazioni circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura finanziaria.

Il comma 11 rende permanente la riduzione del contributo per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, determinato in occasione del Giubileo per l'anno 2025. Atteso che i dati tendenziali dovrebbero scontare i nuovi livelli contributivi previsti dalla legge n. 213 del 2023, sarebbe utile acquisire dati ed elementi volti ad accertare che l'estensione permanente ai titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi del regime agevolato previsto per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Circa il comma 15, al fine di valutare l'idoneità della copertura finanziaria individuata, appare opportuno che siano fornite maggiori delucidazioni circa le effettive disponibilità presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 922 del 2022, nonché rassicurazioni sull'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Andrebbero altresì forniti chiarimenti circa l'assenza di effetti sui saldi.

Per quel che riguarda il comma 16-*bis*, in merito al differimento dell'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, andrebbe chiarito se gli oneri specifici discendenti dalla tenuta del registro siano, anche parzialmente, a carico di eventuali tariffe cui gli operatori soggetti ad iscrizione sono tenuti a pagare. In particolare, andrebbe assicurato che nessun onere a carico del soggetto responsabile della tenuta del registro possa determinarsi per effetto del rinvio dell'obbligatorietà dell'iscrizione al 2027 per gli operatori subacquei e iperbarici.

Per il comma 19-*bis*, riguardo ai profili di quantificazione, andrebbe confermato che le riduzioni delle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali possano, ove necessario, essere rimodulate in modo da essere contenute nel limite di spesa. Per i profili di copertura, andrebbero forniti elementi confermativi in merito alla sostenibilità dello stanziamento annuo nel limite massimo di 30 milioni di euro a valere sulla dotazione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, atteso che la disposizione in esame precisa che tale copertura non dovrà incidere sulla quota del Fondo spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Per quanto concerne l'articolo 2, comma 3, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione volti ad assicurare la compatibilità delle disposizioni di proroga con la normativa europea in materia di durata massima di rapporti d'impiego a tempo determinato presso soggetti della pubblica amministrazione, al fine di escludere il possibile insorgere di obblighi di stabilizzazione del relativo personale a contratto in capo all'Ente di cui trattasi.

In merito al comma 4, appare opportuno acquisire conferma che l'ANAC possa adempiere ai compiti ad essa affidati anche nell'anno 2026 con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, dal momento che la norma prevede un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, come stabilito dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla sostenibilità di tale onere a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti interessati.

Circa l'articolo 4, comma 12-*sexies*, andrebbe assicurato che la proroga del termine per l'inserimento e la pubblicazione delle delibere delle tariffe TARI sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di marzo 2026, riferita alla TARI del 2025, non pregiudichi l'acquisizione del gettito TARI integralmente nell'anno di competenza.

In riferimento all'articolo 5, comma 10-*ter*, al fine di confermare la complessiva neutralità finanziaria della disposizione, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo sui relativi effetti finanziari, anche alla luce dei dati di consuntivo riferiti al primo biennio di applicazione recentemente terminato (2024-2025), volti a verificare se la maggiore spesa per la retribuzione dei

dirigenti medici trattenuti in servizio sia stata compensata dai corrispondenti risparmi di spesa previdenziale nello stesso anno, nonché dai risparmi derivanti dal rinvio della sostituzione del dirigente trattenuto in servizio. A tal proposito, andrebbe acquisita conferma che la deroga ai limiti previsti all'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, sia riferita esclusivamente ai limiti di età per il collocamento a riposo, e che continui ad applicarsi la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 del citato articolo 15-*nonies*, in base alla quale la permanenza in servizio non può dar luogo a un aumento del numero dei dirigenti, posto che, in caso contrario, si determinerebbero maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione al comma 10-*quater*, appare necessario chiarire se la disposizione incida su contributi già erogati nelle annualità 2021 e 2022, in relazione ai quali viene ora prevista la proroga (dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026) del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie da parte dei beneficiari o se si tratta di contributi ancora da erogare, per i quali il predetto adeguamento rappresenta il requisito necessario per poterne fruire. In quest'ultimo caso, andrebbe chiarito se si tratta di mera facoltà di concedere un contributo attribuita alle regioni e province autonome o se vi siano risorse da destinare a tale finalità per l'anno 2026 nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

Per quanto attiene ai commi 10-*sexies*, 10-*septies* e 10-*octies*, andrebbero forniti dati a supporto della congruità dello stanziamento di complessivi 54 milioni di euro per la copertura degli oneri correlati alla proroga dell'assistenza sanitaria per i profughi ucraini, posto che tale tipologia di spesa non si configura come comprimibile in un limite di spesa. Andrebbero poi fornite indicazioni circa l'entità delle risorse complessivamente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 202 del 2024, riferite all'annualità 2025, delle quali 54 milioni di euro sono utilizzati per la copertura in termini di saldo netto da finanziare (SNF)

In merito all'articolo 6, comma 1, per i profili di copertura finanziaria, si evidenzia che durante l'esame in prima lettura è stato modificato il fondo utilizzato per la copertura, originariamente individuato nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 e ora individuato nel Fondo "La buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Andrebbe pertanto confermata la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo per gli anni 2026, 2027 e 2028, assicurando che la riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Riguardo ai commi 2 e 3, che posticipano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine massimo per la durata degli incarichi temporanei dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione entro il limite di 7,9 milioni di euro annui, occorre avere conferma della correttezza delle stime, considerato che da un calcolo sommario risulterebbe una spesa superiore.

In merito all'articolo 9, comma 2, atteso che la norma posticipa dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 il termine per l'aggiudicazione dell'appalto di lavori che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, andrebbe chiarito se la predetta proroga possa determinare una manifestazione della spesa differente rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, con impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Relativamente ai commi 3-*octies* e 3-*novies*, osserva che, sebbene l'onere si configuri come un limite di spesa, la norma pone una serie di parametri rigidi e non modulabili per la concessione dei contributi ivi contemplati. Andrebbe pertanto chiarito se l'onere possa essere contenuto nell'ambito del tetto di spesa previsto.

Per quanto concerne l'articolo 14, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, premesso che la quantificazione degli oneri correlati alle proroghe in esame, peraltro parzialmente riduttive dell'entità dei benefici fruibili, ingloba, per espressa indicazione dell'alinea del comma 1-*ter*, anche le risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'INPS rispetto alla vigente versione dei benefici, e che i benefici sono tutti riconosciuti entro limiti di spesa, si ritiene necessaria la predisposizione di apposita relazione tecnica per la puntuale verifica delle stime.

In merito all'articolo 15, commi 3-*quater* e 3-*quinqües*, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla eventualità che possano determinarsi effetti in termini di fabbisogno derivanti dalla possibile accelerazione dei pagamenti in acconto per effetto del rinvio dei controlli al momento dell'erogazione del saldo e non più in fase di acconto.

Per l'articolo 16, comma 3-*bis*, andrebbe chiarito se le eventuali economie che si registrerebbero in assenza della presente disposizione sarebbero acquisite all'erario o restituite alla Commissione, coinvolgendo risorse afferenti al PNRR.

Con riferimento ai rilievi sopra esposti, risulta necessario acquisire dal Governo l'aggiornamento della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva depositare la relazione tecnica aggiornata nella prossima seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1674) Deputato BERRUTO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LIRIS** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso è composto di un unico articolo e non è corredato di relazione tecnica.

Il comma 1, lettera *b*), aggiunge un comma 4-*bis* all'articolo 96, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il quale prevede che con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. Viene inoltre previsto che sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonché gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo. L'ultimo periodo del comma 4-*bis* reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

A tale riguardo, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di chiarimenti, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, in quanto sebbene tali disposizioni pongano a carico dei concessionari gli oneri di gestione relativi ad un più ampio orario di utilizzo degli impianti, appare ragionevole ritenere che un utilizzo più intenso degli impianti sia suscettibile di determinare anche un degrado anticipato di tali impianti e di conseguenza una accelerazione delle esigenze periodiche di rigenerazione degli stessi, i cui oneri appaiono destinati a gravare sugli enti locali proprietari.

Il comma 2, lettera *a*), aggiunge un comma 1-*bis* all'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, il quale al primo periodo prevede che le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Al secondo periodo, viene previsto che se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. L'ultimo periodo del comma 1-*bis* reca una clausola di invarianza finanziaria con la quale si dispone che dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che successivamente alla realizzazione del progetto spetterà ai proponenti l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento, appare necessario che il Governo fornisca, anche in merito alla portata finanziaria della convenzione di cui al secondo periodo, elementi istruttori volti a escludere che gli oneri di gestione non previsti, a legislazione vigente, vadano a gravare, per gli anni stabiliti dalla convenzione, sugli enti locali

interessati, così da suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al terzo periodo. Occorre inoltre valutare l'opportunità di specificare, al primo periodo, che gli oneri del progetto sono a carico delle Associazioni e delle Società Sportive senza fini di lucro che lo presentano, e al secondo periodo precisare che il valore dell'intervento è quello posto a carico delle Associazioni e delle Società Sportive, al fine di evitare il riconoscimento di un uso gratuito maggiore rispetto al contributo finanziario apportato alla realizzazione dell'opera.

Occorre infine valutare se dal comma 2, lettera b), numero 1), che estende l'utilizzo degli impianti fuori dell'orario scolastico anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali, possano derivare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, per quanto di competenza, risulta necessario acquisire dal Governo la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di depositare, in una prossima seduta, la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è in via di definizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, i chiarimenti richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1730) Deputato DI GIUSEPPE e altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di trasmissione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che la relazione tecnica aggiornata è in corso di predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1004) ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ricordando che il provvedimento è prossimo all'esame in Assemblea ed evidenziandone la rilevanza politica.

La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nuovamente nota del sollecito, fa presente che si è in attesa dell'acquisizione da parte delle competenti amministrazioni degli elementi necessari alla relazione tecnica, richiesta il 3 febbraio scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termine alle ore 9,25.

1.4.2.2.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 532(pom.) del 10/03/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 10 MARZO 2026

532^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1695 e 762-A) Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena», approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il seguente parere, già reso alla Commissione di merito lo scorso 18 febbraio: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che, in relazione agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, le rispettive coperture finanziarie sono da intendersi riferite al bilancio triennale 2026-2028, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1781) Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, provvisto di relazione tecnica, prevede, all'articolo 1, la proroga del termine per l'esercizio della delega per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42, reca, infatti, la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; in particolare con disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

L'articolo 2 è finalizzato ad ampliare, da centottanta giorni a dodici mesi, il termine di esercizio della delega per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, delega contenuta all'articolo 14 della legge 10 novembre 2025, n. 167 (Legge di semplificazione). Per quanto di competenza, considerato che per entrambe le deleghe è prevista l'attuazione ad invarianza di oneri e che la proroga si sostanzia in un mero rinvio del termine per l'esercizio delle

predette deleghe, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1799) Deputato AMICH e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, è stato modificato presso l'altro ramo del parlamento al fine di renderlo neutrale dal punto di vista finanziario.

Infatti, da un lato si è provveduto a configurare in termini facoltativi le attività di carattere informativo affidate alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sui temi oggetto della istituenda Giornata nazionale e, dall'altro, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria di ordine generale riferita all'attuazione della medesima proposta di legge.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con la relatrice, non ha osservazioni da formulare.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) dichiara un voto di astensione, precisando che la sua valutazione non riguarda il merito del provvedimento ma la proliferazione di giornate celebrative introdotte per legge, su cui già in passato aveva espresso forti perplessità di carattere metodologico.

Nessun altro chiedendo di intervenire e con il parere conforme del GOVERNO, il presidente CALANDRINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(775) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra l'emendamento approvato 1.100 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) formula quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento approvato 1.100 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva.

(1674) Deputato BERRUTO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, con cui si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo

e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.". Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata. La Commissione approva.

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al comma 3 dell'articolo 3, che estende la disciplina derogatoria in materia di intercettazioni al nuovo reato di rapina aggravata di gruppo, che appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi in merito all'adeguatezza delle risorse indicate dalla relazione tecnica, predisposte sulla base delle previsioni redatte ai sensi della legislazione vigente, che non scontavano i possibili maggiori fabbisogni riconducibili alla norma in esame. A tale proposito, rappresenta che nel 2025 è stato necessario incrementare in corso d'anno lo stanziamento del capitolo 1363, citato nella relazione tecnica, in quanto il fabbisogno distrettuale, su base previsionale, è risultato ben al di sopra dello stanziamento concesso annualmente con la legge di bilancio.

Per quanto concerne l'articolo 6, recante potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, con riferimento a quanto affermato dalla relazione tecnica, in merito al fatto che le deroghe ai limiti di spesa concessi per esercitare le facoltà assunzionali a tempo determinato e di remunerazione del lavoro straordinario, recate ai commi 4, 5 e 6, operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, osserva che quest'ultima norma disciplina le assunzioni di personale a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, vincolandole a determinati limiti soglia in rapporto alle entrate. A fronte di ciò, il comma 4 fa riferimento ad assunzioni a tempo determinato e il comma 6 ad assunzioni stagionali.

Ricorda che l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, espressamente derogato dai commi 4 e 6, limita la spesa per personale a tempo determinato alla metà di quella registrata nel 2009 e che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo vi associavano effetti di risparmio permanenti. Ricorda poi che l'articolo 4-ter, comma 12, del decreto-legge n. 16 del 2012 ha consentito agli enti locali di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, mantenendo fermo tuttavia il limite della spesa complessiva che non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Pur rilevando che nel corso degli anni sono state introdotte numerose norme in deroga a quella del 2010, non sempre con specifica quantificazione degli impatti sui saldi e conseguente copertura, appare comunque opportuno acquisire conferma circa l'assenza di effetti correttivi dei saldi tendenziali. Rappresenta inoltre che i commi 4 e 5 in esame derogano espressamente all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale limita l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale al corrispondente importo determinato per l'anno 2016. In merito a tale disposizione la relazione tecnica affermava, con riguardo agli enti diversi dallo Stato, che i risparmi derivanti dalla disposizione erano destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio. Pertanto, il Governo dovrebbe confermare che non sono ipotizzabili effetti correttivi dei saldi tendenziali, chiarendo se la deroga espressa prevista dalla norma sia idonea a determinare un peggioramento dei saldi di bilancio.

Rammenta altresì che sia le entrate da imposte di soggiorno che, in misura ancora maggiore, quelle per violazione del codice della strada sono caratterizzate da una certa aleatorietà e variabilità nel tempo. Per tali motivi appare opportuno che il Governo chiarisca quali strumenti e accorgimenti intende porre in essere al fine di garantire la corretta copertura finanziaria e la corrispondenza temporale tra gli oneri, di natura obbligatoria, e il gettito effettivamente riscosso.

Sui profili di copertura, in relazione al comma 7, lettera *b*), appare opportuno acquisire ulteriori elementi di chiarimento con riferimento all'utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, che costituisce gestione fuori bilancio e le cui risorse giacenti non sono puntualmente verificabili: atteso che le risorse in esame erano destinate alle esigenze dei ministeri, il Governo dovrebbe assicurare che la nuova destinazione prevista dalla copertura in esame non comprometta i fabbisogni degli stessi.

In merito, infine agli effetti sui saldi di finanza pubblica, il Governo dovrebbe fornire conferme in merito alla compatibilità degli effetti attesi per le spese in esame con quelli da ritenersi scontati dai tendenziali di spesa per l'esercizio 2026, relativamente alle ordinarie finalità d'impiego.

Con riferimento all'articolo 18, recante disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato, relativamente all'anticipo di un anno, dal 2028 al 2027, del previsto concorso per 2.400 ispettori superiori, dato che nelle tabelle considerate le voci accessorie non subiscono variazioni nel passaggio da una qualifica all'altra, il Governo dovrebbe chiarire se la progressione di carriera non ne determini incrementi.

Inoltre, andrebbero specificate le modalità della progressione da ispettore e ispettore superiore a sostituto commissario, se da considerarsi a ruolo aperto o a carattere selettivo rispetto alla mera anzianità maturata.

Sul comma 5, laddove si autorizza la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036 per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi in merito ai criteri utilizzati per la determinazione degli oneri, nonché se tale maggiore spesa vada rapportata alla platea di 2.400 ispettori considerata nelle precedenti disposizioni.

A tale riguardo, rileva inoltre che non è prevista un'autorizzazione di spesa per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2035, l'anno in cui, per effetto dell'anticipo di un anno del concorso, si verifica il passaggio dei 2.400 ispettori, alla qualifica superiore, per un maggior onere quantificato dalla relazione tecnica in euro 4.843.104, pari all'onere annuo previsto dall'autorizzazione di spesa per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario. Sulla mancanza di stanziamenti per lavoro straordinario per l'anno 2035, appare opportuno che il Governo fornisca un chiarimento.

L'articolo 19 reca disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. In merito al comma 3, che riduce da due anni a un anno la durata del corso di formazione per i vincitori dei concorsi di cui al comma 1, risulta necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, al fine di valutare se da tale riduzione possano derivare effetti di accelerazione di carriera, con anticipazione degli incrementi stipendiali previsti a legislazione vigente.

Sul comma 8, che prevede il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio per il personale della Polizia di Stato, per la cui assunzione è previsto il possesso di una laurea, rileva che tale disposizione comporta oneri che devono essere quantificati nella relazione tecnica. Osserva inoltre che la disposizione necessita di un'apposita clausola di copertura, in quanto la copertura a valere sulle facoltà assunzionali, in assenza di una quantificazione degli oneri e dell'indicazione del numero di facoltà assunzionali da ridurre per un valore corrispondente ai maggiori oneri, non appare conforme alle norme di contabilità.

L'articolo 20 reca disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e di marescialli in possesso di laurea triennale. La lettera *i*) del comma 1 riconosce il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, e ne prevede l'applicazione a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La lettera *l*) del medesimo comma 1, attiene all'estensione soggettiva del riconoscimento della laurea ai fini del trattamento di quiescenza, e non ne dispone l'applicazione a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

A tale riguardo, osserva che l'estensione dei benefici di cui alle lettere *i*) ed *l*) del comma 1 comporta maggiori oneri che dovrebbero trovare rappresentazione nella relazione tecnica; inoltre tali disposizioni devono essere corredate di una apposita clausola di copertura, in quanto la copertura a

valere sulle facoltà assunzionali, in assenza della stima degli oneri e dell'indicazione del numero di facoltà assunzionali da ridurre per un valore corrispondente ai maggiori oneri, non appare conforme alle norme di contabilità.

Appare necessario inoltre acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, al fine di valutare gli effetti finanziari in merito alla lettera p), laddove è esteso fino all'anno 2033 il regime transitorio previsto dall'articolo 2248-*bis* del codice dell'ordinamento militare per gli avanzamenti degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi del quale si prevede che, fermi restando i volumi organici complessivi, il Ministro della difesa, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possa variare annualmente il numero delle promozioni a scelta e per anzianità, modulando i termini minimi di permanenza nei vari gradi. Tale norma infatti non prevede esplicitamente l'invarianza della spesa complessiva, come invece è previsto dall'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, pure oggetto di estensione fino all'anno 2033 da parte della lettera o).

Per quanto concerne l'articolo 21, che reca disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza, rileva che il comma 6 prevede il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari ai fini della determinazione del trattamento stipendiale, tramite rinvio all'articolo 1783 del decreto legislativo n. 66 del 2010, e ai fini pensionistici, tramite rinvio all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973. A tale riguardo, rileva che l'estensione di tali benefici comporta maggiori oneri che devono essere rappresentati nella relazione tecnica. Appare quindi necessaria un'apposita clausola di copertura, in quanto la copertura a valere sulle facoltà assunzionali, in assenza di una quantificazione degli oneri e dell'indicazione del numero di facoltà assunzionali da ridurre per un valore corrispondente ai maggiori oneri, non appare conforme alle norme di contabilità.

In merito al comma 7, che riduce la durata della ferma da quattro a due anni, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, al fine di valutare se dalla riduzione del periodo di ferma possano derivare effetti di accelerazione di carriera con anticipazione degli incrementi stipendiali previsti a legislazione vigente. Osserva peraltro che la norma non prevede il rinvio alle facoltà assunzionali, anche se la relazione tecnica afferma che i commi da 2 a 8 si attuano a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

L'articolo 24, che reca disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria, al comma 1 autorizza l'indizione di concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, riservando la partecipazione a candidati in possesso di titoli di laurea, elevando così il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle relative procedure concorsuali pubbliche.

In merito al comma 7, che dispone il computo, a fini stipendiali, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi, osserva che tale disposizione comporta maggiori oneri che devono essere quantificati nella relazione tecnica. A tale riguardo, va ricordato che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità prescrive, per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, che la relazione tecnica deve contenere i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

In relazione alla disposizione di cui al comma 7, appare pertanto necessaria un'apposita clausola di copertura, in quanto la copertura a valere sulle facoltà assunzionali, in assenza di una quantificazione degli oneri e dell'indicazione del numero di facoltà assunzionali da ridurre per un valore corrispondente ai maggiori oneri, non appare conforme alle norme di contabilità. Al riguardo, andrebbe chiarito se la platea dei destinatari sia limitata al personale da assumere ai sensi del comma 1 oppure se essa sia più ampia, nel qual caso si dovrebbe escludere il ricorso alle facoltà assunzionali. In merito all'articolo 26, con riferimento al comma 3, che rifinanzia il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, pur trattandosi di un'autorizzazione di spesa, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'incremento di 2 milioni di euro nel 2026, a fronte della precedente riduzione di 5,2 milioni di euro per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, operata dalla legge di bilancio per il 2026, sia

sufficiente per adempiere agli impegni già assunti con i soggetti attuatori. Riguardo alla copertura di cui al comma 5, lettera a), il Governo dovrebbe assicurare che la riduzione per 2 milioni di euro non comprometta le relative attività già previste a legislazione vigente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta alle richieste formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1551) Deputato SQUERI e altri. - Istituzione della Giornata della ristorazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **AMBROGIO (FdI)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, è stato modificato presso l'altro ramo del Parlamento al fine di renderlo neutrale dal punto di vista finanziario.

Il Governo, nel corso dell'esame della Camera, ha chiarito che per la realizzazione delle iniziative di approfondimento di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base dei costi sostenuti per l'organizzazione di analoghe iniziative a carattere annuale, si prevede un fabbisogno di spesa non superiore a 42.000 euro annui; per la realizzazione delle medaglie da conferire agli imprenditori del settore della ristorazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si stima un fabbisogno di spesa non superiore a 3.000 euro annui, tenuto conto delle stime da ultimo effettuate per la realizzazione delle medaglie previste ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 59 del 2024, recante l'istituzione del premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana".

Per le finalità sopra richiamate sono state autorizzate, rispettivamente, una spesa di 42.000 euro annui e una di 3.000 euro annui, entrambe a decorrere dal 2026. Tali spese sono coperte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Infine, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria di ordine generale riferita all'attuazione della medesima proposta di legge, fatto salvo quanto stabilito per la copertura degli oneri suindicati. Per quanto di competenza, relativamente alla quantificazione di tali oneri, andrebbero forniti elementi idonei a supportare quanto riferito dal Governo circa le spese di cui all'articolo 2, e per determinare se queste possano essere contenute nell'ambito di un tetto di spesa.

Relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, riferita al bilancio triennale 2025-2027, andrebbe aggiornato il triennio relativo al bilancio di riferimento, e conseguentemente soppresso il richiamo alle proiezioni dello stanziamento. In alternativa, considerato che gli oneri decorrono dall'anno 2026, conformemente ai precedenti (cfr. Atti Senato 931, 1275, 1683, 1478-A e 1737), la clausola di copertura sui fondi speciali può intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028. La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante gli elementi di risposta alle richieste formulate dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione dei commissari, anche ai fini della predisposizione di una proposta di parere da parte della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

La relatrice **NOCCO (FdI)** illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 5 marzo scorso e le ulteriori proposte emendative, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3, nonché dell'analoga proposta 15.0.6, in materia di riparto di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale marittimo: in

particolare, appare necessario acquisire dal Governo elementi informativi sulla disponibilità di tali risorse.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 13, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 13.7 e 13.8, accantonati su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni altresì sulla riformulazione 13.1 (testo 2 corretto).

Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 17, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.0.2 identico a 17.0.3, accantonati su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni altresì sulla riformulazione 17.0.9 (testo 2).

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 18, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 18.4 (testo 2).

In merito agli emendamenti all'articolo 21, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 21.3, accantonata su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 21.4 (già em. 21.0.3 testo 2 corretto), che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 3 marzo, con una modifica che rende la proposta da aggiuntiva a sostitutiva dell'articolo.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 22, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 22.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri recata dalle analoghe proposte emendative 26.0.1 e 26.0.2.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 28, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 28.0.3. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 28.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 30, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 30.4 e 30.5, accantonate su richiesta del Governo. Occorre avere conferma della neutralità finanziaria della proposta della relatrice 30.0.1000, anche in relazione alla clausola di invarianza finanziaria generale di cui all'articolo 31 del disegno di legge in esame. Non vi sono osservazioni da formulare sui subemendamenti 30.0.1000/1 e 30.0.1000/2, nonché 30.0.1000/500.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, nella prossima seduta utile, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 marzo.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che non si è ancora conclusa l'istruttoria volta a produrre gli elementi richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(423) Elena TESTOR e altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 3 febbraio scorso.

La rappresentante del GOVERNO prende debita nota del sollecito, che riporterà agli uffici competenti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo alla predisposizione della relazione tecnica richiesta dalla

Commissione il 27 gennaio scorso.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(989) ZULLO e altri. - Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica richiesta il 21 gennaio scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1495) MATERA e Anna Maria FALLUCCHI. - Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati che trasferiscono la residenza fiscale da Paesi non appartenenti all'Unione europea a piccoli comuni inclusi nelle aree individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica richiesta il 3 febbraio scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il presidente CALANDRINI chiede al Governo ragguagli sulla relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 27 gennaio scorso.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, da sottoporre a verifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 25 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 15,20.

